



# Città Metropolitana di Messina

*Ai sensi della L.R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. 2743 del 27/06/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2470 del 27/06/2023

**Direzione: VI Direzione Ambiente**

**Servizio: Tutela Aria e Acque**

**Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale**

**OGGETTO:** Autorizzazione Unica Ambientale n° **28/2023** a favore della Ditta SIMONE GATTO s.r.l. per l'attività di trasformazione agrumi per l'ottenimento di succhi e oli essenziali svolta presso lo stabilimento sito in C.da San Biagio del Comune di San Pier Niceto (ME).

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07/08/1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la Circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria, modificato D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017;
- VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;
- VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", con particolare riferimento

- all'art. 29 in cui viene riportata l'inapplicabilità dell'istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;
- VISTA** la richiesta di AUA inoltrata dalla Ditta SIMONE GATTO s.r.l., pervenuta tramite S.U.A.P. territorialmente competente con nota protocollo n° 9635 del 09.11.2021, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 38026/21, ai sensi dell'art. 3 comma 1 per lo scarico di acque reflue lett. a), per le emissioni in atmosfera lett. c) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di trasformazione agrumi per l'ottenimento di succhi e oli essenziali svolta presso lo stabilimento sito in C.da San Biagio del Comune di San Pier Niceto (ME);
- VISTO** il D.R.S. n° 51 del 12.02.2013 con il quale l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha rilasciato l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera ancora in corso di validità;
- VISTA** la Determinazione n° 246 del 12.12.2021 con condizioni e prescrizioni con la quale l'IRSAP ha rilasciato il rinnovo dell'autorizzazione definitiva allo scarico dei reflui industriali dell'Agglomerato industriale di Milazzo-Giammoro nella rete fognaria, trasmessa con nota protocollo n° 28399/2021 del 13.12.2021, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 42039/21. Tale atto si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All. 1);
- VISTO** il verbale n° 29cds del 14.12.2021 della Conferenza di Servizi convocata da questo Ufficio con nota protocollo n° 39118/21 del 17.11.2021;
- PRESO ATTO** che la sopra citata Conferenza di Servizi, a seguito di ampio dibattito con gli Enti partecipanti, decide di interrompere i termini procedurali e indire nuova conferenza di servizi dopo l'espressione da parte dell'Autorità di Bacino in merito alle acque di raffreddamento e quelle meteoriche che vengono convogliate nella saia;
- VISTA** la nota dell'UTC di San Pier Niceto (ME) prot. n° 13469 del 24.12.2021, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 43520/21, con la quale si sollecita l'Autorità di Bacino ad esprimersi sullo scarico in saia delle acque reflue di raffreddamento;
- VISTA** la nota dell'Autorità di Bacino prot. n° 1134 del 24.01.2022, di riscontro al Comune, con la quale si rappresenta che viene sospeso il giudizio di compatibilità stante l'assenza degli elaborati progettuali da allegare all'istanza;
- VISTA** la nota dell'Autorità di Bacino prot. n° 6095 del 06.04.2022, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 11322/22 del 07.04.2022, con la quale vengono richieste alcune integrazioni documentali;
- VISTI** il parere favorevole allo scarico e il N.O acustico con prescrizioni rilasciati dall'Area Tecnica del Comune di San Pier Niceto (ME) con nota protocollo n° 8022 del 23.06.2022, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 21102/22. Tale atto si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All. 2);
- VISTO** il parere endoprocedimentale favorevole con prescrizioni alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n° 152/06, espresso dal Dipartimento dell'Ambiente, Servizio I U.O. S1.1, pervenuto con nota protocollo n° 79923 del 04.11.2022, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 35989/22. Tale atto si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All. 3);
- VISTA** la nota dell'Autorità di Bacino prot. n° 10210 del 27.04.2023, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 15072/23 del 05.05.2023, con la quale, a seguito della richiesta di autorizzazione dello scarico indiretto a mare delle acque di raffreddamento e considerato che lo sversamento delle acque reflue e meteoriche avverrà in canali di scolo artificiali limitrofi allo stabilimento non appartenenti al demanio idrico fluviale e

- attualmente gestiti dal Comune di San Pier Niceto, ritiene escluso dal procedimento in corso il rilascio dell’Autorizzazione Idraulica Unica;
- VISTA** la nota di questo Ufficio protocollo n° 21212/23 del 20.06.2023 con la quale si chiede all’Area Tecnica del Comune di rilasciare un parere sullo scarico nella rete fognaria, in considerazione del fatto che l’IRSAP ha trasferito le reti fognarie e i pozzi dell’agglomerato industriale di Milazzo-Giammoro al Comune di San Pier Niceto;
- VISTO** il parere favorevole dell’Area Tecnica del Comune relativamente allo scarico in pubblica fognatura dei reflui industriali, trasmesso con nota protocollo n° 7694 del 23.06.2023, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 21758/23;
- CONSIDERATO** che il presente atto sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l’insussistenza del conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del “Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina” – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** lo statuto dell’Ente;
- PRESO ATTO** che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l’Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);
- VISTO** l’art. 28 c. 4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;
- VISTA** la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO** che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 15.06.2023.

### **PROPONE**

per quanto sopra in premessa di

### **ADOTTARE**

**l’Autorizzazione Unica Ambientale n° 28/2023** a favore della Ditta **SIMONE GATTO s.r.l.** ai sensi dell’art. 3 comma 1 per lo scarico di acque reflue lett. a), per le emissioni in atmosfera lett. c) e per l’impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l’attività di trasformazione agrumi per l’ottenimento di succhi e oli essenziali svolta presso lo stabilimento sito in C.da San Biagio del Comune di San Pier Niceto (ME).

#### **Titolo abilitativo lett. a)**

**Art. 1)** La Ditta è autorizzata ad effettuare gli scarichi delle acque provenienti dall’insediamento produttivo con le seguenti modalità:

1. le acque reflue provenienti dall’impianto di trattamento acque industriali, prima dell’allaccio in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 dell’All. 5 alla Parte III del D.Lgs. n° 152/06 per scarichi in rete fognaria. L’impianto dovrà garantire l’efficienza depurativa anche nelle nuove condizioni d’esercizio che seguiranno alla modifica richiesta, consistente nell’incremento della produzione dei succhi concentrati con un aumento dell’acqua di condensa, derivata dal processo di concentrazione, stante che circa il 60% di tali acque vengono riutilizzate nel processo, mentre la restante parte viene inviata al sistema di depurazione.

2. le acque da dilavamento e di prima precipitazione dovranno rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 dell'All. 5 alla Parte III del D.Lgs. n° 152/06 per scarichi in corpo idrico superficiale;
3. le acque da raffreddamento dovranno rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 dell'All. 5 alla Parte III del D.Lgs. n° 152/06 per scarichi in corpo idrico superficiale.

**Art. 2)** I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art 101 del D. Lgs. 152/06.

**Art. 3)** Il Gestore, inoltre, dovrà:

1. eseguire due volte l'anno, a partire dalla data di notifica del presente atto, analisi chimiche sul refluo produttivo, da campionarsi a valle del trattamento depurativo in modalità medio 3 h preferibilmente a cura di Tecnico o Professionista abilitato. Parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD<sub>5</sub>, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Solfati, Cloruri, Tensioattivi, Idrocarburi totali, Oli e Grassi animali/vegetali, Saggio di Tossicità acuta inviando gli esiti analitici all'Ufficio Tecnico del Comune di San Pier Niceto (ME), all'IRSAP, all'ARPA di Messina e a questa Direzione entro 60 gg dalla data del campionamento;
2. eseguire annualmente, a partire dalla data di notifica del presente atto, in occasione di evento meteorico, analisi chimiche sul refluo da dilavamento (prima pioggia). Parametri minimi da indagare: pH, COD, BOD<sub>5</sub>, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale e Idrocarburi totali inviando gli esiti analitici all'Ufficio Tecnico del Comune di San Pier Niceto (ME), all'ARPA di Messina all'IRSAP e a questa Direzione entro 60 gg dalla data del campionamento;
3. documentare fotograficamente la posa in opera dell'impianto di trattamento delle acque di origine meteorica, delle tubazioni afferenti ed efferenti a detto impianto, dei serbatoi di accumulo idrico, dei principali raccordi idraulici, del tombino ispezzivo e dello scarico sul canale recettore.
4. mantenere separata, rispetto alle altre linee idrauliche, la linea dei servizi igienici, che deve avere scarico a sé o, comunque, inserirsi a valle delle stazioni di trattamento;
5. non immettere nel sistema sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati alla pubblica fognatura. In particolare è vietato immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;
6. non accettare nel proprio depuratore reflui provenienti da altre lavorazioni;
7. procedere ad una corretta manutenzione della dotazione depurativa con rimozione tempestiva degli oli, dei sedimenti, di ogni altro scarto accumulato e delle componenti esauste, al fine di non ridurre la resa della depurazione;
8. garantire il destino dei prodotti della depurazione (sabbie, fanghi, oli e di ogni componente esausta) nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti e esibire, entro mesi TRE dal rilascio dell'AUA, copia di convenzione/contratto con impresa qualificata ai fini dello smaltimento;
9. attivare eventuali dispositivi di bypass dei moduli che compongono il depuratore esclusivamente nell'immediatezza di un guasto che possa comportare allagamento (tipo avaria dei moduli o delle pompe di rilancio) o danneggiamento ulteriore del depuratore. In ogni caso la Ditta è tenuta a sospendere lo scarico fino al ripristino della piena funzionalità del sistema di allontanamento e depurazione dei reflui, dando contestuale avviso del guasto e del successivo ripristino all'Ufficio Tecnico del Comune di San Pier Niceto (ME), all'IRSAP, all'ARPA di Messina e a questa Direzione;
10. installare, ove non avesse già provveduto, contatori idrici agli attingimenti;
11. tenere i piazzali sgombri da rifiuti e scarti della lavorazione. Altresì, adottare le massime cautele nello stoccaggio e nella movimentazione delle materie utilizzate nel ciclo produttivo, al fine di prevenire ogni sporcamento delle superfici scolanti.

#### **Titolo abilitativo lett. c)**

**Art. 4)** La Ditta è autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06 alle emissioni in atmosfera prodotte dalle due caldaie (punti di emissione E1 e E3) e dal forno di essiccazione (punto di emissione E4).

Di seguito si riportano i limiti degli inquinanti e i rispettivi tempi di adeguamento a cui la Ditta dovrà attenersi in ottemperanza a quanto previsto nei Decreti Legislativi n° 183 del 15.11.2017 e n° 102 del 30.07.2020 entrambi di modifica del D.Lgs. n° 152/06:

<b>Punto di emissione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Limiti imposti nel D.R.S. n° 51 del 12.02.2013 e validi fino al 31.12.2029</b> <i>(espressi in mg/Nm<sup>3</sup> anidri)</i>
<b>*E 1</b>	Caldaia BONO ENERGIA 9645	Polveri: 100 Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ): 1700 Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ): 500
<b>*E3</b>	Caldaia BONO ENERGIA 8455	Polveri: 100 mg/Nm <sup>3</sup> Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ): 1700 Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ): 500
<b>**E4</b>	Forno essiccazione	Polveri: 20 Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ): 500 Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ): 500 C.O.V.: 20 CO: 300 Cianuri: 5 Benzoino: 5

\* riferiti ad un tenore di O<sub>2</sub> nell'effluente gassoso del 3%

\*\* riferiti ad un tenore di O<sub>2</sub> nell'effluente gassoso del 17%

Per gli inquinanti non espressamente indicati si dovranno rispettare i limiti fissati dalla Parte II dell'All. I alla Parte V del D.Lgs. n° 152/06 ss.mm.ii.

**Art. 5)** Il Gestore dovrà rispettare i limiti imposti e riportati nella tabella soprastante fino al 31 dicembre 2029. A partire dal 1° gennaio 2030 dovrà attenersi ai limiti alle emissioni come riportato nel D.Lgs. n° 183 del 15.11.2017.

**Art. 6)** Il Gestore, ricevuta la notifica del presente atto, dovrà comunicare, limitatamente per il forno di essiccazione (punto di emissione E4), con un preavviso di almeno **quindici giorni**, a questa Direzione, all'ARPA di Messina e al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio I la messa in esercizio e, entro i successivi 30 giorni, la messa a regime. Raggiunta la messa a regime dello stesso, il Gestore dovrà, altresì, comunicare agli stessi Enti, con congruo anticipo, le date in cui verranno effettuate le **misure delle emissioni nell'arco di dieci giorni**, per almeno due volte ed in giorni diversi, e trasmettere successivamente i risultati delle analisi entro 60 giorni dalla data del secondo campionamento.

**Art. 7)** Il Gestore dovrà effettuare con cadenza **semestrale**, la misurazione delle emissioni con l'impianto condotto a pieno regime, comunicando con almeno 15 giorni di anticipo, a questa Direzione, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio I e all'ARPA di Messina la data in cui verranno svolte le prove, affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a trasmettere ai suddetti Enti, i certificati che dovranno essere redatti in conformità alle indicazioni riportate **nell'allegato 4** al presente provvedimento, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n° 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I certificati delle analisi dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti entro **60 giorni** dalla data in cui sono stati effettuati i campionamenti.

**Art. 8)** Per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni si dovrà fare riferimento alle norme tecniche CEN e, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste non fossero disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre

norme internazionali o delle norme nazionali vigenti nel rispetto di quanto riportato dall'Allegato VI, parte V, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento al valore medio di tre misurazioni della durata di almeno 30 minuti ciascuna, rappresentative del periodo di un'ora di funzionamento nelle condizioni di esercizio più gravose. I certificati delle analisi devono essere trasmessi alle Autorità competenti entro 60 giorni dalla data in cui sono state eseguite.

**Art. 9)** Il Gestore, oltre alle prescrizioni imposte nel parere endoprocedimentale del Dip. dell'Ambiente Regionale, dovrà:

1. rispettare le prescrizioni e le direttive contenute nell'All. V alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06, adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine del contenimento delle emissioni diffuse e fuggitive in tutte le fasi del ciclo produttivo (polveri);
2. identificare chiaramente tutti i camini con la denominazione riportata univocamente con scritta indelebile, indicando anche le dimensioni del condotto in corrispondenza del punto di prelievo;
3. dotare tutti i punti di emissione di idonei tronchetti di prelievo dimensionati e posizionati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti;
4. rendere conformi i condotti, le sezioni e i siti di prelievo, le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazione delle emissioni periodiche, ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alle postazioni di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.);
5. osservare la normativa relativa ai requisiti tecnici e costruttivi dei camini (All. IX, parte II, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.);
6. adottare tutte le misure indispensabili al fine della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
7. riportare sui risultati analitici degli autocontrolli le indicazioni del metodo utilizzato e l'incertezza della misurazione derivante dal metodo di campionamento/analisi impiegato;
8. comunicare, entro le successive 24 ore agli Enti preposti al controllo, l'eventuale superamento dei limiti dell'inquinante imposto, accertato durante i campionamenti in regime di autocontrollo;
9. procedere, nel caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei limiti di emissione dell'inquinante, al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile ed informare tempestivamente gli Organi di controllo, così come previsto dall'art. 271, commi 14 e 20ter del D.Lgs. n° 152/06. Dovrà essere annotato su apposito registro, secondo lo schema riportato in appendice 2 dell'All. VI alla Parte V del decreto sopra citato, il motivo dell'interruzione del funzionamento dell'impianto, nonché la data e l'ora dell'interruzione, del ripristino e la durata in ore della fermata. Detto registro dovrà essere tenuto a disposizione degli Organi di controllo;
10. comunicare agli Organi di controllo, come previsto al comma 8 dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06, qualsiasi modifica dell'impianto utilizzato nell'ambito dell'attività produttiva.

**Per le emissioni diffuse di tipo odorigeno proveniente dalla sorgente E5 (impianto depurazione/linea fanghi), la concentrazione di sostanze odorigene misurata entro il perimetro dello stabilimento, deve essere inferiore al valore limite di 300 ouE/m<sup>3</sup>.**

**Per tali emissioni deve essere adottato un piano di gestione degli odori sottoposto ad approvazione da parte dell'ARPA Sicilia.**

#### **Titolo abilitativo lett. e)**

**Art. 10)** Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

#### **Ulteriori prescrizioni**

**Art. 11)** Il Gestore è tenuto a trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, anche su supporto informatico, a questa Direzione, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio I e all'ARPA di Messina, un "**Rapporto Annuale**" che descriva l'esercizio dello stabilimento riferito all'anno solare precedente. I contenuti minimi del Rapporto dovranno essere:

1. nome dell'impianto con riferimento al Gestore ed alla società che controlla lo stesso;
2. dichiarazione di conformità all'Autorizzazione Unica Ambientale nella quale il Gestore indichi che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni stabilite dall'AUA. Il Gestore dovrà, inoltre, riportare il riassunto degli eventi incidentali che possano avere provocato impatti sull'ambiente e di cui ha già dato comunicazione alle Autorità competenti, corredato dall'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento;
3. emissioni in atmosfera: date di effettuazione dell'autocontrollo e accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse, modalità e frequenza delle operazioni di manutenzione dei sistemi di abbattimento;
4. scarichi idrici: una relazione di sintesi con l'indicazione di: volumi di acque attinte e restituite allo scarico (bilancio idrico), quantità di materie prime utilizzate, quantità di prodotto finito, gestione dei depuratori, quantità di fanghi esuberanti e/o altre scorie inviate a smaltimento, esiti analitici;
5. rifiuti: elenco codici CER e quantificazione dei rifiuti prodotti.

Il Rapporto potrà essere completato con tutte le informazioni che il Gestore vorrà aggiungere per rendere più chiara la valutazione dell'esercizio dello stabilimento.

**Art. 12)** Le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione possono essere modificate, prima della scadenza, in caso di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, in accordo a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n° 59/2013. In caso di modifica dell'attività, dell'impianto o della dotazione depurativa, il Gestore deve rispettare le norme e le prescrizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. sopracitato, dandone preventiva comunicazione a questa Direzione.

**Art. 13)** Il Dipartimento ARPA di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

**Art. 14)** Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D. Lgs. n° 152/06 adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

**Art. 15)** Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

**Art. 16)** Il presente atto ha una durata di **quindici anni** dalla data di notifica del presente provvedimento. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della sua scadenza.

**Art. 17)** Si dispone, dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente, l'inoltro del presente documento al SUAP di San Pier Niceto (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio I, all'IRSAP, all'ARPA di Messina e all'Ufficio tecnico del Comune di San Pier Niceto (ME) dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

**Art. 18)** Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, unitamente alla documentazione inoltrata per il rilascio AUA, presso lo stabilimento sito in C.da San Biagio del Comune di San Pier Niceto (ME).

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

*Vengono approvati gli elaborati tecnici allegati all'istanza, depositati agli atti di questa Direzione.*

<b>Il Responsabile dell'Ufficio</b> <i>Dott.ssa Ileana Padovano</i>	<b>Il Responsabile del Servizio</b> <i>Dott. Cosimo Cammaroto</i>
--	--

## IL DIRIGENTE

**VISTA** la superiore proposta

**CONSIDERATO** che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge e ai Regolamenti attualmente vigenti;

**VISTO** il Decreto Sindacale n° 89 del 31.03.2023 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di reggenza temporanea della VI Direzione Ambiente.

## DETERMINA

per quanto in premessa di

## ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** n° 28/2023 a favore della Ditta **SIMONE GATTO s.r.l.** ai sensi dell'art. 3 comma 1 per lo scarico di acque reflue lett. a), per le emissioni in atmosfera lett. c) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di trasformazione agrumi per l'ottenimento di succhi e oli essenziali svolta presso lo stabilimento sito in C.da San Biagio del Comune di San Pier Niceto (ME).

**APPROVARE** tutte le prescrizioni contenute negli articoli da 1 a 18 sopra riportati;

**DARE ATTO** che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva;

**DARE ATTO** che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**RENDERE NOTO** ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, Dott. Cosimo Cammaroto; recapito telefonico: 090/7761657, indirizzo email: [c.cammaroto@cittametropolitana.me.it](mailto:c.cammaroto@cittametropolitana.me.it), PEC: [protocollo@pec.prov.me.it](mailto:protocollo@pec.prov.me.it).

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì a venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia;

**DARE ATTO** che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

*Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.*

*Messina, lì 27.06 .2023*

**Il Dirigente Reggente**

*Dott. Ing. Giovanni Lentini*

FIRMATO DIGITALMENTE